

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
PUGLIA – BARI**

SEZIONE III – N.R.G. 171/2021

MOTIVI AGGIUNTI

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Per il Sig. **Tommaso Valente** (C.F. VLNTMS73T15L109U) nato a Terlizzi (BA) il 15.12.1973 ed ivi residente al Viale delle Mimose, 38/B, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale (P.I. 07360160720), con sede legale in Terlizzi (BA), Via Bixio, 78, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza della procura in calce al ricorso introduttivo, dagli **avv. ti Savino Tatoli** (C.F. TTLSVN90B13L109J), **Giuseppe Perrone** (C.F. PRRGPP90E11C983R), entrambi del Foro di Trani, e **Michele Perrone** (C.F. PRRMHL72E22L219L) del Foro di Bari, e con loro elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'**avv. Michele Perrone**, in (70124) Bari, Strada Torre Tresca, 2/A, nonché ex art. 25 c.p.a. e 16 sexies D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii. presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, iscritti nel registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE): **avv.savinotatoli@pec.it** / **avv.giuseppe.perrone@pec.it** **avvocatomicheleperrone@legalmail.it** .

Ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 104/2010, si comunicano i recapiti per la ricezione delle comunicazioni relative al processo: Fax **080.9758725** - posta elettronica certificata: **avv.savinotatoli@pec.it / avv.giuseppe.perrone@pec.it / avvocatomicheleperrone@legalmail.it** .

-ricorrente-

contro

Regione Puglia (C.F. 80017210727), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli **avv. ti Nadia Valentini** e **Brunella Volini**, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Regione Puglia, in (70121) Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 -resistente-

e nei confronti di

Floricoltura Marti di Marti Sandro (C.F. MRTSDR59L28E563M / P.I. 01485260028), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (73048) Nardò (LE), Strada Provinciale Leverano – P.to Cesareo Km 5, Snc – Frazione Manieri (non costituita)

-controinteressata-

* * *

**GIÀ PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELLA
RELATIVA EFFICACIA,**

- della Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 243 del 4 novembre 2020, pubblicata sul BURP in data 26.11.2020 al n. 160, avente ad oggetto “SIAN CAR I – 19269. Codice CUP n. B34I20000670001. Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione degli elenchi degli aventi diritto e non aventi diritto al contributo”;
- della relazione istruttoria prot. AOO/155/30/10/2020 n. 001368 del Responsabile del procedimento, di contenuto non noto;
- della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, trasmessa in data 30.9.2020, avente ad oggetto: “DDS n. 156/2020 - Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli operatori del settore florovivaistico. Art. 10-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”;
- dell'Avviso Pubblico allegato alla Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicata sul BURP in data 23.7.2020 al n. 107, avente ad oggetto “Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione avviso pubblico Codice CUP n. B34I20000670001” e, segnatamente, degli articoli 7 (“procedure per la concessione del contributo”) e 9 (“Istruttoria delle istanze pervenute”) nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa del presente ricorso;

- di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto comunque lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente,

**ED ORA ANCHE PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
DELLA RELATIVA EFFICACIA,**

- delle comunicazioni trasmesse con nota p.e.c. del giorno 11.3.2021, dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia, in persona del Dirigente *pro tempore* Dott. Luigi Trotta, di cui una contraddistinta dal n. prot. AOO_155/PROT/11/03/2021/0002843 (cf. doc. n. 2 depositato dalla Regione Puglia in data 13.3.2021), avente contenuto identico alla comunicazione firmata digitalmente dal Dirigente *pro tempore* (cf. pag. 1, doc. n. 1 depositato dalla Regione Puglia in data 13.3.2021);

- dell'avviso pubblico allegato alla Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicata sul BURP in data 23.7.2020 al n. 107, avente ad oggetto "Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione avviso pubblico Codice CUP n. B34I20000670001" e, segnatamente, degli articoli 1, 4 e 8 nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa dei presenti motivi aggiunti

PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA

di legittimità, nonché di ammissibilità dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente e, pertanto, meritevole di finanziamento recuperando la relativa provvista dai fondi stanziati e, qualora tali fondi non fossero disponibili, a spese proprie della Regione Puglia che dovrà provvedere con spese proprie.

* * *

PREMESSA

1. Dati per conosciuti i fatti di causa come esposti nel ricorso introduttivo, l'odierno ricorrente, in vista della discussione del ricorso in Camera di Consiglio del giorno 19 maggio 2021, intende impugnare e contestare, espressamente, le comunicazioni trasmesse a mezzo p.e.c. in data 11 marzo 2021

dall'Amministrazione resistente, chiedendone l'annullamento giacché illegittime sotto plurimi profili.

2. Nel dettaglio, in occasione della camera di consiglio celebratasi in data 3 marzo 2021, l'Amministrazione resistente ha formulato a codesto Ecc.mo Tribunale istanza di rinvio dell'udienza camerale, evidenziando quanto segue: *“Premesso che: - solo con l'avverso deposito giudiziale, l'Amministrazione procedente è venuta a conoscenza della comunicazione di distruzione dei beni, inviata dall'odierno ricorrente alle competenti Autorità fiscali, ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 663/1972 e D.P.R. 441/1997; - attesa tale circostanza, l'Amministrazione con nota PEC del 25/02/2021 - che si deposita unitamente alla presenta istanza - ha richiesto ai difensori costituiti di formulare istanza di rinvio dell'Udienza camerale già fissata per il 03.03.2021, “al fine di prendere atto della documentazione prodotta in giudizio dalla controparte”; - vi è la necessità di attendere che la Regione possa esaminare la citata comunicazione ed, eventualmente, rideterminarsi sugli esiti dell'istruttoria già condotta. PQM la Regione Puglia, come innanzi rappresentata e difesa, formula a Codesto Ecc.mo TAR richiesta di rinvio dell'udienza camerale fissata per il 03/03/2021 per la trattazione dell'avversa istanza cautelare”* (cfr. istanza di rinvio depositata dalla controparte in data 26.2.2021).

3. Cosicché, **con nota p.e.c. del giorno 11.3.2021**, la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia, in persona del Dirigente *pro tempore* Dott. Luigi Trotta, ha trasmesso all'odierno ricorrente due comunicazioni, di cui una contraddistinta dal n. prot. AOO_155/PROT/11/03/2021/0002843 (**cfr. doc. n. 2 depositato dalla Regione Puglia in data 13.3.2021**), avente contenuto identico alla comunicazione firmata digitalmente dal Dirigente *pro tempore* (**cfr. pag. 1, doc. n. 1 depositato dalla Regione Puglia in data 13.3.2021**), con le quali ha rappresentato quanto segue: *“Con riferimento all'avviso pubblico in oggetto, si prende atto del deposito, effettuato esclusivamente in giudizio (TAR Bari – R.G. n. 171/2021) da codesta spett.le ditta, della comunicazione ai sensi*

del DPR 441/97, richiesta in fase di presentazione della domanda dall'art. 7 dell'avviso pubblico approvato con determina n. 156 del 07/07/2020, pubblicato sul BURP n. 107 del 23/07/2020, il quale stabilisce che "è necessario trasmettere la copia firmata digitalmente dal richiedente/legale rappresentante della ditta richiedente avente ad oggetto la comunicazione di distruzione beni all'Agenzia Entrate Territoriale e al Comando Guardia di Finanza competente per territorio ai sensi dell'art. 53 DPR 633/72 e s.m.i. nonché del DPR 10.11.1997, n. 441, completa di specie distrutte, quantità e costi, al netto di imposte, nel periodo compreso tra il 9.03.2020 ed il 18.05.2020".

Come noto, stante l'omessa allegazione della predetta comunicazione alla domanda di partecipazione, la scrivente Sezione ha comunicato i motivi ostativi per l'accoglimento, ai sensi del 10 bis della L. n. 241/90, cui codesta ditta non ha dato seguito, omettendo di produrre la documentazione necessaria.

Pertanto, attesa la mancata trasmissione della suddetta comunicazione nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico di che trattasi, si confermano i motivi di esclusione dagli elenchi degli aventi diritto ai contributi destinati al settore florovivaistico.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che, dall'esame della citata comunicazione, si evince che la quantità e la PLV dichiarate (... ..) non corrispondono a quelle indicate nella domanda di partecipazione (... ..).

Pertanto, dal momento che, ai sensi dell'art 4 dell'Avviso, il contributo spettante a ciascun partecipante si quantifica prendendo a riferimento i valori rilevati dalla 'Borsa merci' redatta dalla Camera di Commercio di Bari riferiti alla settimana del 12/03/2020 relativamente al costo unitario corrispondente alle specie per le quali verrà chiesto l'aiuto, nel caso in cui la specie riportata nella comunicazione trasmessa non sia presente negli elenchi della borsa merci succitata, l'aiuto non è concesso, ed altresì, sono ammessi aiuti commisurati alla quantità di materiali avviato alla distruzione, come rinveniente dalle comunicazioni di attestazione dell'avvenuta distruzione in azienda degli stessi, in forza del D.P.R. 10.11.1997

n. 441, i valori della quantità e della PLV delle specie distrutte, indicati nella predetta comunicazione, sarebbero stati rilevanti ai fini della quantificazione del beneficio economico dovuto, che sarebbe stato pari ad un massimo di € 6.700,00 e non ad € 13.400,00, come preteso nella domanda di partecipazione.

Altresì il predetto contributo massimo riconoscibile pari ad € 6.700,00 sarebbe da ridurre in maniera proporzionale in ragione del riparto della dotazione finanziaria in misura proporzionale al contributo spettante a ciascun beneficiario, come disposto nel paragrafo 9 del bando di che trattasi.

Alla luce di quanto rilevato, si conferma la determinazione di inammissibilità della domanda, per violazione del citato art. 7 dell'Avviso; in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accogliere la pretesa fatta valere in giudizio, si comunica sin d'ora che il contributo spettante, in ossequio a quanto dichiarato nella suddetta comunicazione, ammonterebbe ad un importo massimo riconoscibile pari a € 6.700,00 da ridurre in maniera proporzionale in ragione del riparto della dotazione finanziaria in misura proporzionale al contributo spettante a ciascun beneficiario, come disposto nel paragrafo 9 del bando di che trattasi”.

4. In altri termini, con le comunicazioni in parola, l'Amministrazione resistente ha dapprima **confermato** l'esclusione dell'odierno ricorrente dal contributo economico di cui all'avviso pubblico per cui è giudizio in ragione dell'infondato ed illegittimo presupposto secondo cui quest'ultimo non avrebbe prodotto, nonostante la dichiarazione resa, **mediante la compilazione del modello di domanda unilateralmente predisposto dalla P.A.**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di aver inviato regolare comunicazione di distruzione dei beni alle competenti Amministrazioni finanziarie, così attestando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico.

Sul punto, per brevità, si rinvia integralmente a tutti i motivi di censura articolati nel ricorso principale, atteso che, sotto tale specifico aspetto, le note in questione sono meramente confermatrice dei motivi sottesi alla esclusione

dell'odierno ricorrente dal novero delle ditte ammesse al contributo economico per cui è giudizio.

5. Con le note di che trattasi, inoltre, il Dirigente *pro tempore* della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia ha rappresentato che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, in ogni caso, il contributo riconoscibile sarebbe pari ad € 6.700,00 e non ad € 13.400,00, e ciò in quanto sarebbe rilevabile una (inesistente) discrasia tra l'importo, pari ad **€ 6.700,00**, indicato dal deducente nella comunicazione di distruzione dei beni quale **COSTO** sostenuto per l'acquisto di 67.000 **bulbi di tulipano**, e l'importo della **PRODUZIONE LORDA VENDIBILE**, indicato nella domanda di partecipazione e calcolato moltiplicando la quantità delle specie distrutte (**3350 mazzi da 20 steli di tulipani per un totale di 67.000 steli di tulipano**) per il Prezzo Unitario dichiarato dall'odierno ricorrente, pari ad € 4,00.

Sul punto, è bene rimarcare che l'odierno ricorrente ha quantificato il prezzo unitario in € 4,00 quale prezzo effettivamente applicato nelle transazioni commerciali produttore-grossista.

In altri termini, il prezzo unitario dichiarato dal Sig. Tommaso Valente è financo inferiore al prezzo minimo rilevabile dalla "Borsa merci" redatta dalla Camera di Commercio di Bari riferita alla settimana del 12.3.2020, che quantifica in € 5,00 il prezzo minimo per un mazzo da venti steli di tulipani.


Dunque, come di seguito si esporrà, l'Amministrazione resistente ha evidentemente confuso il **COSTO** sostenuto per l'acquisto dei **bulbi di tulipani** dichiarato, ai fini meramente fiscali, nella comunicazione resa ai sensi del D.P.R. n. 441 del 10.11.1997, con l'importo quantificato dall'odierno ricorrente quale **PRODUZIONE LORDA VENDIBILE** relativa a n. 3350 mazzi da 20 **steli di tulipani**.

Orbene, le comunicazioni tramesse a mezzo p.e.c. in data 11.3.2021 si rivelano platealmente illegittime alla stregua dei seguenti motivi.

I. In via principale. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 8 e 9 dell'avviso pubblico allegato alla Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicata sul Burp in data 23.7.2020 al n. 107. Violazione della Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2020, n. 992, pubblicata sul BURP n. 100 del 10.7.2020. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 6 della Legge n. 241/1990.

I.A Come innanzi anticipato, a detta dell'Amministrazione resistente, ove anche il ricorso dovesse essere oggetto di accoglimento da parte di codesto Ecc.mo TAR, in ogni caso, il contributo massimo riconoscibile sarebbe pari ad € 6.700,00 – importo indicato dal Sig. Valente nella comunicazione resa ai sensi del D.P.R. n. 441 del 10.11.1997 quale voce di **costo** per l'acquisto dei **bulbi di tulipani** – e non ad € 13.400,00, quale valore riferito alla produzione lorda vendibile derivante dalla moltiplicazione del prezzo unitario dichiarato dall'odierno ricorrente, pari ad € 4,00, per il numero di mazzi di steli di tulipani pari a 3350.

Di seguito, si riporta la tabella generata dalla piattaforma Floroviva e trasmessa dal deducente ai fini del riconoscimento del contributo.



**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO: Specie vegetali distrutte

Invio per pec a:
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
florovivaistico.regione@pec.rupar.puglia.it

Avviso pubblico
in favore degli operatori del SETTORE FLOROVIVAISTICO
ai sensi del D.L. 19/05/2020 n. 34 (cd. Decreto rilancio)

SA. 57021 approvato con decisione della Commissione Europea C(2020)3482 DEL 21/05/2020


Ragione Sociale: **VALENTE TOMMASO**

Cuaa **07360160720**

Prodotti	Descrizione	Caratteristiche	Prezzo Minimo (€)	Prezzo Massimo (€)	Quantità	Prezzo Unitario (€)	PLV (€)
Tulipani	Fiore recisi	a mazzo (da 20 steli)	5,00	7,00	3350	4,00	13.400,00
Importo Totale (€)							13.400,00

martedì 11 agosto 2020

Firma (**)



La tesi sostenuta nelle comunicazioni trasmesse all'odierno deducente in data 13.3.2021, tuttavia, si rivelano del tutto illegittime, avendo l'Amministrazione

resistente erroneamente applicato la *lex specialis* e, soprattutto, l'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 25.6.2020, pubblicata sul BURP n. 100 del 10.7.2020, costituente la base giuridica per gli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico.

Sul punto, si osservi quanto segue.

I.A Per quanto qui interessa, l'**allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 25.6.2020**, avente ad oggetto "D.L. 19.5.2020, n. 34 – Aiuto di Stato SA.57021. D.G.R. n. 610 del 30.4.2020. Approvazione base giuridica per gli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico", all'art. 4, rubricato "Calcolo dell'aiuto", dispone espressamente quanto segue: "*Per il calcolo dell'aiuto sono presi a riferimento i valori rilevati dalla 'Borsa Merci' redatta dalla Camera di Commercio di Bari riferiti alla settimana del 12/03/2020 relativamente al costo unitario corrispondente alle specie per le quali verrà chiesto l'aiuto.*

Sarà operata la ponderazione del materiale vegetale distrutto, rilevato dai verbali trasmessi secondo il D.P.R. 10.11.1997 n. 441, attraverso utilizzo del costo unitario della specie ricavato dalla borsa merci, secondo la formula di seguito riportata:

n° unità specie vegetale distrutta * valore unitario rilevato dalla borsa merci della Camera di Commercio = aiuto richiesto

Nel caso in cui la specie riportata nel verbale trasmesso non sia presente negli elenchi della borsa merci succitata, l'aiuto non è concesso".

L'**art. 1 dell'avviso pubblico**, rubricato "Finalità e obiettivi", testualmente recita: "*La Giunta regionale, con propria Deliberazione n. 992 del 25.06.2020 ha approvato la base giuridica per la concessione degli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Con il presente atto si stabiliscono le modalità di attuazione e di concessione degli aiuti della Regione Puglia nel settore florovivaistico, nel rispetto della Comunicazione 2020-1863 della Commissione Europea – Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a*

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19, di seguito "Comunicazione", come modificata dalla Comunicazione 2020-2215 del 3.4.2020 e, per ultimo, dalla Comunicazione 2020 C164 03, pubblicata in GUCE 13.5.2020 n.164-03. L'aiuto è concesso a titolo di indennizzo una tantum del danno subito dalle aziende del settore, che hanno subito un rilevante danno economico derivante dalle restrizioni al commercio sulla base dei provvedimenti nazionali e regionali adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, e che e conseguentemente hanno provveduto alla distruzione del prodotto deperibile che non è stato possibile commercializzare. La situazione generata da detta emergenza epidemiologica si configura come "perdita dei beni" in quanto dovuta ad evento fortuito, accidentale e, comunque, indipendente dalla volontà dell'impresa. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e 2 del D.P.R. n. 441 del 10.11.1997, agli effetti del presente Avviso non deve manifestarsi la fattispecie della "presunzione di cessione". È escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento".

L'**art. 4 dell'Avviso Pubblico**, denominato "Calcolo dell'aiuto e requisiti per l'accesso", stabilisce espressamente quanto segue: "**Per il calcolo dell'aiuto sono presi a riferimento i valori rilevati dalla 'Borsa merci' redatta dalla Camera di Commercio di Bari riferiti alla settimana del 12/03/2020 relativamente al costo unitario corrispondente alle specie per le quali verrà chiesto l'aiuto.** Nel caso in cui la specie riportata nella comunicazione trasmessa non sia presente negli elenchi della borsa merci succitata, l'aiuto non è concesso.

L'aiuto non è stabilito né in base al prezzo né in base al volume dei prodotti immessi nel mercato.

Sono ammessi aiuti commisurati alla quantità di materiali avviato alla distruzione, come rinveniente dalle comunicazioni di attestazione dell'avvenuta distruzione in azienda degli stessi, in forza del D.P.R. 10.11.1997 n. 441".

Il successivo **art. 8 dell'Avviso Pubblico**, rubricato "Tempi e modalità di

presentazione delle domande”, **in evidente contraddizione con quanto stabilito nella citata Deliberazione della Giunta Regionale**, stabilisce che: “L’applicativo “FLOROVIVA 2020” consente al richiedente, ai fini della compilazione della domanda di aiuto, di implementare i propri dati anagrafici, i dati aziendali e i quantitativi del materiale vegetale distrutto. **L’aiuto richiesto è quindi automaticamente determinato dall’applicativo, che tiene conto dei valori unitari delle principali specie vegetali rilevati dalla borsa merci della Camera di Commercio di Bari.**

Ove il prezzo della specie distrutta sia compreso tra un minimo ed un massimo, il richiedente avrà cura di inserire il prezzo dichiarato nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Ove il prezzo dichiarato all’Agenzia delle Entrate sia superiore, il richiedente dovrà indicare il prezzo massimo indicato nella borsa merci.

Ove il prezzo dichiarato all’Agenzia delle Entrate sia inferiore al minimo indicato nella borsa merci, il richiedente dovrà riportare il prezzo unitario indicato nella comunicazione di distruzione beni”.

Infine, l’art. 9 della avviso pubblico, denominato “Istruttoria delle istanze pervenute”, **in ossequio alla base giuridica dell’aiuto di stato sancita nella Deliberazione della Giunta Regionale innanzi richiamata**, afferma quanto segue: “Per il calcolo dell’aiuto sono presi a riferimento i valori rilevati dalla ‘borsa merci’ redatta dalla Camera di Commercio di Bari riferiti alla settimana del 12/03/2020 relativamente al costo unitario corrispondente alle specie per le quali verrà chiesto l’aiuto.

Sarà operata la ponderazione del materiale vegetale distrutto, rilevato dai verbali trasmessi secondo il D.P.R. 10.11.1997 n. 441, attraverso utilizzo del costo unitario della specie ricavato dalla borsa merci, secondo la formula di seguito riportata:

n° unità specie vegetale distrutta * valore unitario rilevato dalla borsa merci della Camera di Commercio = aiuto richiesto”.

Tanto chiarito, dalla lettura delle clausole innanzi riportate, è rilevabile una **incontestabile contraddittorietà della *lex specialis***, atteso che l'avviso pubblico per cui è giudizio, da un lato, in ossequio alla Deliberazione della Giunta Regionale citata, dispone che l'aiuto di stato va calcolato con esclusivo riferimento ai valori e, quindi, ai **prezzi** riportati nella borsa merci della Camera di Commercio e, dall'altro, impone agli operatori florovivaistici di riportare nella tabella relativa al calcolo del contributo economico il **solo costo** indicato dagli stessi nella comunicazione dei beni distrutti trasmessa alle Amministrazioni finanziarie ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10.11.1997 n. 441.

Orbene, a fronte di tale manifesta contraddittorietà, l'Amministrazione resistente è tenuta ad applicare la *lex specialis* in termini compatibili e ragionevoli con la *ratio* sottesa all'avviso pubblico, il quale, come noto, costituisce un aiuto di stato in favore del settore florovivaistico teso a riconoscere ai produttori di detto settore un contributo che tenga conto del **minor reddito, in termini di Produzione Lorda Vendibile**, dovuto al blocco della commercializzazione conseguente all'emergenza Covid 19.

Costituisce, infatti, *ius receptum* il principio secondo cui allorquando si è in presenza di ambiguità o contraddittorietà delle sue previsioni, la *lex specialis* va applicata in termini ragionevoli e compatibili con le finalità sottese alla medesima disciplina del bando.

Del resto, è proprio la tabella di calcolo del contributo economico predisposta unilateralmente dalla P.A. che quantifica tale contributo in termini di **Produzione Lorda Vendibile**, derivante dalla moltiplicazione del prezzo unitario applicato dai produttori ai grossisti per il numero di specie distrutte, **e non in termini di costo sostenuto dagli operatori per l'acquisto e/o la produzione delle specie vegetali**.

Non solo.

A confermare tale incontestabile circostanza è la Determinazione Dirigenziale n. 89 del 21.4.2020, avente ad oggetto “*EMERGENZA COVID 19 - DANNI AL*

SETTORE FLOROVIVAISTICO. Approvazione Avviso pubblico per manifestazioni di interesse” (che ha preceduto l’indizione dell’avviso pubblico per cui è giudizio), laddove richiede agli operatori interessati di quantificare il **“Calcolo del minor reddito dovuto a blocco della commercializzazione conseguente ad emergenza COVID 19”** in termini di **“Calcolo della Produzione lorda vendibile riferita alle specie di “materiali vegetali” distrutti e/o da distruggere”**, derivante dalla moltiplicazione del PREZZO dell’unità di vendita per la quantità delle specie da distruggere (pertanto il valore da prendere in considerazione è il mancato ricavo).

Dunque, il contributo riconosciuto dall’avviso pubblico agli operatori florovivaistici tende ad indennizzare non solo il danno emergente, ma anche il lucro cessante.

Sotto tale profilo, quindi, è evidente l’errore in cui incorre l’Amministrazione regionale allorché afferma infondatamente che, ove codesto Ecc.mo Tribunale dovesse accogliere il ricorso proposto dal Sig. Valente, il contributo massimo riconoscibile a quest’ultimo sarebbe pari ad € 6.700,00, **importo indicato nella Comunicazione di distruzione dei beni quale voce di costo sostenuto per l’acquisto dei bulbi di tulipani** (l’unico a rilevare ai fini fiscali), e non ad € 13.400,00 importo indicato dal deducente quale **Produzione Lorda Vendibile** derivante dalla moltiplicazione del prezzo unitario pari ad € 4,00, applicato dallo stesso ai grossisti nella fase di contrattazione, per il numero di specie distrutte (*recte*: n. 3350 mazzi da venti steli di tulipani).

Sul punto, peraltro, è bene rimarcare che, nonostante l’avviso pubblico faccia esplicito riferimento ai **prezzi** applicati dai produttori ai grossisti nella fase di contrattazione (**e non ai costi sostenuti dagli operatori florovivaistici per la produzione delle specie vegetali**) indicati nella borsa merci del 12.3.2020, il Sig. Tommaso Valente ha indicato quale prezzo unitario concretamente applicato ai grossisti nella commercializzazione dei tulipani l’importo di € 4,00 per mazzo da venti steli di tulipani.

A ben vedere, quindi, l'odierno ricorrente ha indicato un prezzo unitario financo inferiore rispetto a quello rilevabile della citata Borsa Merci che indica per ciascun mazzo da venti steli di tulipani un prezzo minimo di € 5,00 ed un prezzo massimo di € 7,00.

L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione regionale nelle note odiernamente impugnate è conclamato.

La controparte, invero, ha erroneamente applicato la *lex specialis*, confondendo, all'evidenza, la voce di costo che gli operatori sono tenuti ad indicare nella comunicazione di distruzione dei beni ai sensi del D.P.R. n. 441/1997 con il prezzo unitario applicato dai produttori florovivaistici (nel caso di specie, quantificato in € 4,00 per mazzo da venti steli di tulipani) nella fase di contrattazione con i grossisti.

Nella quantificazione del contributo massimo riconoscibile, infatti, l'Amministrazione Regionale, in ossequio all'art. 9 dell'avviso pubblico, dovrà necessariamente moltiplicare il prezzo unitario pari ad € 4,00 – **e non il costo indicato dall'odierno ricorrente nella Comunicazione di distruzione dei beni per l'acquisto dei soli bulbi di tulipani** – per le specie distrutte (pari a n. 3350 mazzi da venti steli di tulipani), per un totale, appunto, di € 13.400,00.

La correttezza di tale criterio di calcolo, peraltro, è evidentemente confermata dall'art. 9 dell'avviso pubblico, allorquando stabilisce che: *“Per il calcolo dell'aiuto sono presi a riferimento i valori rilevati dalla ‘borsa merci’ redatta dalla Camera di Commercio di Bari riferiti alla settimana del 12/03/2020 relativamente al costo unitario corrispondente alle specie per le quali verrà chiesto l'aiuto.*

Sarà operata la ponderazione del materiale vegetale distrutto, rilevato dai verbali trasmessi secondo il D.P.R. 10.11.1997 n. 441, attraverso utilizzo del costo unitario della specie ricavato dalla borsa merci, secondo la formula di seguito riportata:

n° unità specie vegetale distrutta * valore unitario rilevato dalla borsa merci

della Camera di Commercio = aiuto richiesto”.

Il chiaro ed incontestabile richiamo alla Borsa Merci del 12.3.2020 della Camera di Commercio dimostra, inequivocabilmente, la fondatezza delle argomentazioni formulate dall’odierno ricorrente, atteso che detta Borsa Merci fa esplicito riferimento ai **prezzi (e non ai costi)** rilevati nella fase di contrattazione tra produttore e grossista.

Il Sig. Valente, inoltre, non avrebbe potuto indicare nella Comunicazione di distruzione dei beni il valore della produzione lorda vendibile ma solo il costo sostenuto per l’acquisto dei bulbi di tulipani, nel caso di specie pari ad € 6.700,00. Sul punto, infatti, la **Circolare del 23/7/1998 n. 193 del Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate Aff. Giuridici Serv. VI**, avente ad oggetto il regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto, con particolare riferimento all’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 441 del 1997, recita testualmente quanto segue: *“Con riguardo alla perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto, viene stabilito, al comma 3 dell’articolo 2 del menzionato D.P.R. n. 441 del 1997, che la presunzione di cessione non opera a condizione che la perdita dei beni stessi sia comprovata:*

a) da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il verificarsi dell’evento, natura, qualità e quantità dei beni perduti e l’indicazione, sulla base del prezzo d’acquisto, del relativo ammontare complessivo;

b) da comunicazione redatta sull’apposito modello ministeriale da inviarsi, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla scoperta o notizia, agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente). Detta comunicazione deve contenere i dati di cui al punto precedente; in attesa del decreto ministeriale di approvazione dello specifico

modello e' consentita, ovviamente, la comunicazione in carta libera”.

A ben vedere, quindi, è proprio il D.P.R. n. 441 del 1997 e la successiva circolare esplicativa ad imporre al contribuente la sola indicazione del prezzo (e, quindi, il costo) sostenuto per l’acquisto dei beni perduti e/o distrutti.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, quindi, rilevata la contraddittorietà della *lex specialis*, è evidente che, ove codesto Ecc.mo Tribunale dovesse accogliere il ricorso indicato in epigrafe, l’Amministrazione resistente, dovrà riconoscere in favore del Sig. Tommaso Valente l’importo pari ad € 13.400,00, quale produzione lorda vendibile ricavata dalla moltiplicazione del prezzo unitario pari ad € 4,00 per le specie distrutte (pari a 3350 mazzi da venti steli di tulipani), e ciò in ossequio al principio secondo cui la *lex specialis* va applicata in termini ragionevoli e compatibili con le finalità sottese alla disciplina del bando che, come detto, tende a riconoscere agli operatori economici un contributo commisurato alla perdita della PRODUZIONE LORDA VENDIBILE e non dei COSTI sostenuti per la produzione delle specie distrutte.

Sotto tale profilo, pertanto, le comunicazioni odiernamente contestate ed impugnate dovranno essere annullate unitamente agli atti e provvedimenti gravati con il ricorso principale.

I.B Ad ogni buon conto, pur volendo conceder credito alla tesi secondo cui sarebbe rilevabile una divergenza tra quanto richiesto dall’odierno deducente e quanto ritenuto concedibile, ove codesto Ecc.mo TAR dovesse accogliere il ricorso principale, **l’Amministrazione resistente dovrà attivare il c.d. soccorso istruttorio prescritto dall’art. 6, co. 2 della Legge n. 241/1990.**

Sul punto, infatti, **codesta Ecc.ma Sezione** ha recentemente affermato che: “*c) in base all’art. 6, comma secondo della legge 241 del 1990 il responsabile del procedimento attiva il soccorso istruttorio chiedendo al privato istante “...il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici...”;*

-l'istituto del soccorso istruttorio può trovare applicazione nei casi in cui, a fronte di una domanda di contributo economico non inficiata da irregolarità essenziali, come nella specie, residua un margine di divergenza tra quanto richiesto dal privato e quanto ritenuto concedibile dall'amministrazione, la cui ragione può essere agevolmente appurata e risolta senza particolare aggravamento procedimentale, in sede di accertamento tecnico;

-l'istituto del soccorso istruttorio deve trovare applicazione nei casi in cui il privato illustra, anche a mezzo di perizia di parte, le ragioni che militano a favore dell'accoglimento di un'istanza di concessione di contributo economico, tanto più in presenza di una regolamentazione della procedura selettiva chiaramente ispirata da speciale favor per l'erogazione di provvidenze previste dal legislatore (contenimento dei danni derivanti da mancata commercializzazione di prodotti causata da restrizioni messe in atto per fronteggiare la pandemia da Coronavirus-19);

*e) l'omessa attivazione del soccorso istruttorio, nelle condizioni sopra indicate, si risolve in una illegittimità del provvedimento finale, con il quale la P.a. mostra implicitamente di considerare l'apporto partecipativo inutiliter datum” (cfr. **codesta Ecc.ma Sezione, 29.4.2021, n. 766**).*

Anche sotto tale profilo, pertanto, le comunicazioni del giorno 11.3.2021 dovranno essere inevitabilmente annullate con la conseguenza che all'odierno ricorrente dovrà essere riconosciuto il contributo pari ad € 13.400,00.

II. In via subordinata. Illegittimità del combinato disposto di cui agli artt. 1, 4 e 8 dell'avviso pubblico allegato alla Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicata sul Burp in data 23.7.2020 al n. 107. Violazione del D.L. 19.5.2020, n. 34. Violazione della Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2020, n. 992, pubblicata sul BURP n. 100 del 10.7.2020. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione del principio del buon andamento dell'azione

amministrativa. Ingiustizia manifesta.

Ferme le argomentazioni che precedono, nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale non dovesse condividere le argomentazioni formulate al punto sub. I che precede, ove anche si volesse accedere ad una rigida interpretazione delle clausole di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 8 dell'avviso pubblico, la *lex specialis* deve in ogni caso ritenersi macroscopicamente illegittima anche per manifesta violazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 25.6.2020, che, come innanzi argomentato, ha approvato la base giuridica dell'avviso pubblico per cui è giudizio.

Detta Deliberazione, infatti, stabilisce che: *“CONSIDERATO CHE - la situazione generata dall'emergenza epidemiologica nel settore florovivaistico può, in ogni caso, configurarsi come “perdita dei beni” in quanto dovuta ad evento fortuito, accidentale e, comunque, indipendente dalla volontà dell'azienda agricola; - ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e 2 del D.P.R. n. 441 del 10.11.1997, affinché non si manifesti la fattispecie della “presunzione di cessione” per i beni non presenti in azienda, è necessario produrre una comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate territoriale ed al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente almeno 5 giorni prima della data prevista di distruzione; - ai sensi del co. 3 dell'art. 2 del richiamato D.P.R. n. 441 del 10.11.1997, la presunzione di cessione non opera qualora si tratti di “perdita dei beni” a condizione che la stessa sia comprovata da: o idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da cui risulti il verificarsi dell'evento, natura, qualità e quantità dei beni perduti e l'indicazione, sulla base del prezzo d'acquisto, del relativo ammontare complessivo; [...] Per il calcolo dell'aiuto sono presi a riferimento i valori rilevati dalla ‘borsa merci’ redatta dalla Camera di Commercio di Bari riferiti alla settimana del 12/03/2020 relativamente al costo unitario corrispondente alle specie per le quali verrà chiesto l'aiuto.*

Sarà operata la ponderazione del materiale vegetale distrutto, rilevato dai verbali trasmessi secondo il D.P.R. 10.11.1997 n. 441, attraverso utilizzo del costo unitario della specie ricavato dalla borsa merci, secondo la formula di seguito riportata:

n° unità specie vegetale distrutta * valore unitario rilevato dalla borsa merci della Camera di Commercio = aiuto richiesto”.

A differenza di quanto erroneamente sostenuto dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, quindi, la Deliberazione in parola distingue, espressamente, due passaggi procedurali.

Nel dettaglio, richiede agli operatori economici di procedere nei termini che seguono.

II.A In via del tutto preliminare, onde accedere all’aiuto economico, l’operatore economico avrebbe dovuto trasmettere alle competenti Amministrazioni Finanziarie la comunicazione prescritta dal D.P.R. n. 441 del 10.11.1997 nelle forme e modalità indicate dal comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. cit, e ciò al precipuo fine di non incorrere nella c.d. “presunzione di cessione”.

Sul punto, è bene ribadire anche in questa sede che, in detta Comunicazione, in ossequio al citato art. 2, comma 3, l’odierno ricorrente ha indicato il costo sostenuto per l’acquisto dei bulbi di tulipani e non l’importo della produzione lorda vendibile, valore non richiesto dal D.P.R. n. 441 del 1997.

II.B Solo all’esito della trasmissione di detta comunicazione, quindi, venuta meno la presunzione di cessione, gli operatori economici avrebbero potuto richiedere il contributo economico prescritto dall’avviso pubblico in termini di **produzione lorda vendibile**, ricavabile, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale, dalla moltiplicazione della quantità delle specie distrutte per il prezzo unitario (*recte*: prezzo applicato dai produttori ai grossisti nella fase di contrattazione) rilevabile dalla Borsa Merci del 12.3.2020 redatta dalla Camera di Commercio di Bari.

Dunque, i valori innanzi richiamati (costo sostenuto per l’acquisto dei bulbi

di tulipani indicato nella comunicazione di distruzione dei beni e prezzo unitario ricavabile dalla ‘Borsa Merci’ quale prezzo applicato dai produttori ai grossisti nella fase di contrattazione) sono del tutto diversi, sicché, sotto tale profilo, ove si volessero interpretare rigidamente le clausole in contestazione, l’avviso pubblico dovrà essere dichiarato illegittimo con conseguenziale riconoscimento, in favore dell’odierno ricorrente, del contributo pari ad € 13.400,00 in termini di produzione lorda vendibile.

D’altronde, come innanzi argomentato, è proprio la tabella di calcolo del contributo economico predisposta unilateralmente dalla P.A. che quantifica tale contributo in termini di **produzione lorda vendibile**, derivante dalla moltiplicazione del prezzo unitario applicato dai produttori ai grossisti per il numero di specie distrutte, **e non in termini di costo sostenuto dagli operatori per l’acquisto e/o la produzione delle specie vegetali.**

Di tutta evidenza è, quindi, l’illegittimità dell’avviso pubblico allorquando, ai sensi degli artt. 4 e 8 cit., richiede agli operatori economici quanto segue: *“Ove il prezzo della specie distrutta sia compreso tra un minimo ed un massimo, il richiedente avrà cura di inserire il prezzo dichiarato nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate.*

Ove il prezzo dichiarato all’Agenzia delle Entrate sia superiore, il richiedente dovrà indicare il prezzo massimo indicato nella borsa merci.

Ove il prezzo dichiarato all’Agenzia delle Entrate sia inferiore al minimo indicato nella borsa merci, il richiedente dovrà riportare il prezzo unitario indicato nella comunicazione di distruzione beni”.

Il valore che, infatti, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto moltiplicare per il numero di specie distrutte era ed è il PREZZO UNITARIO e non il COSTO SOSTENUTO per l’acquisto dei bulbi di tulipani e diligentemente indicato nella comunicazione dei beni distrutti.

In ragione di tanto, quindi, l’Amministrazione Regionale non potrà che riconoscere, in favore dell’odierno ricorrente, il contributo economico pari ad €

13.400,00, quale **produzione lorda vendibile**, derivante dalla moltiplicazione del Prezzo Unitario pari ad € 4,00 per n. 3350 mazzi da venti steli di tulipani.

Diversamente opinando, infatti, verrebbe del tutto disattesa la Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 2020, recante la base giuridica della *lex specialis*, ed irragionevolmente frustrata la finalità sottesa all'avviso pubblico che, riconoscendo un contributo agli operatori del settore florovivaistico in termini di produzione lorda vendibile, tende ad "indennizzare" questi ultimi per il minor reddito dovuto al blocco della commercializzazione conseguente ad emergenza COVID 19.

Non è un caso, invero, che nella determinazione della base giuridica dell'avviso pubblico per cui è giudizio, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 2020 abbia fatto espresso riferimento ai prezzi riportati nella Borsa Merci redatta dalla Camera di Commercio di Bari del 12.3.2020 e non ai costi indicati dagli operatori nelle comunicazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 441/1997.

L'importo indicato dall'odierno ricorrente nella comunicazione dei beni distrutti, invece, costituisce una voce del tutto differente rispetto al prezzo unitario dei beni avviati alla distruzione, essendo essa riferita al costo concretamente sostenuto dai produttori e non al prezzo unitario che questi ultimi applicano ai grossisti nella fase di contrattazione.

Detta comunicazione, infatti, come agevolmente rilevabile dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale, costituisce solo ed esclusivamente il parametro di riferimento relativo al presupposto quantitativo (delle merci distrutte) da moltiplicare, successivamente, per il prezzo unitario in questione.

La *ratio* sottesa alla comunicazione cristallizzata nel D.P.R. n. 441/1997, peraltro, è semplicemente quella di evitare, in danno di coloro i quali hanno subito la perdita di prodotti, la presunzione di cessione da un punto di vista marcatamente fiscale.

Alla stregua di quanto precede, pertanto, nella denegata ipotesi in cui codesto

Ecc.mo Tribunale non dovesse ritenere fondate le argomentazioni articolate al punto I che precede, quest'ultimo dovrà inevitabilmente annullare le disposizioni dell'avviso pubblico in epigrafe indicate e, per l'effetto, annullare le comunicazioni trasmesse a mezzo p.e.c. in data 11.3.2021, con conseguenziale condanna dell'Amministrazione resistente al riconoscimento, in favore dell'odierno ricorrente, del contributo pari ad € 13.400,00.

ISTANZA CAUTELARE

I motivi che precedono rendono evidente il *fumus boni iuris* da cui i presenti motivi aggiunti sono assistiti.

Il *periculum in mora* è rappresentato dal concreto rischio che, nelle more della definizione del merito del ricorso, al ricorrente possa essere definitivamente precluso l'accesso agli aiuti per gli operatori del settore florovivaistico di cui all'avviso pubblico n. 156 del 7 luglio 2020, pubblicato sul BURP in data 23.7.2020 al n. 107, vanificando così il principio di effettività della tutela giudiziale e compromettendo l'interesse in concreto sotteso alla situazione soggettiva dedotta in giudizio dal ricorrente.

Sul punto, infatti, è bene rimarcare che con le comunicazioni trasmesse in data 11.3.2021, l'Amministrazione resistente ha evidenziato quanto segue: *“nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accogliere la pretesa fatta valere in giudizio, si comunica sin d'ora che il contributo spettante, in ossequio a quanto dichiarato nella suddetta comunicazione, ammonterebbe ad un importo massimo riconoscibile pari a € 6.700,00 da ridurre in maniera proporzionale in ragione del riparto della dotazione finanziaria in misura proporzionale al contributo spettante a ciascun beneficiario, come disposto nel paragrafo 9 del bando di che trattasi”*.

L'odierno ricorrente, infatti, si duole della mancata ammissione agli aiuti *de quibus* imprescindibili soprattutto per far fronte all'inconfutabile situazione economica precaria dovuta all'emergenza sanitaria tutt'ora in corso.

Inoltre, la concessione della invocata misura interinale, oltre a tutelare l'interesse pubblico dell'Amministrazione, limiterebbe anche l'esposizione di quest'ultima ad un'eventuale richiesta risarcitoria.

PQM

Tanto premesso e considerato, il deducente, come sopra rappresentato e difeso, insiste nella richiesta della concessione delle misure cautelari nonché per l'accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad € 13.400,00.

Con osservanza.

Bari, 10 maggio 2021

avv. Giuseppe Perrone

avv. Savino Tatoli

avv. Michele Perrone